CAMERA DEI DEPUTATI N. 1558

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VALENSISE, PAZZAGLIA, BOLLATI, FRANCHI, LO PORTO, SANTAGATI, TRANTINO, TREMAGLIA

Presentata il 22 giugno 1977

Miglioramento dei trattamenti pensionistici degli addetti alle miniere, cave e torbiere

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legislazione attualmente in vigore prevede per i lavoratori addetti alle miniere, cave e torbiere alcune agevolazioni in materia di trattamento pensionistico.

In particolare la legge 3 gennaio 1960, n. 5, stabilisce la possibilità di ottenere, su domanda, la liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, purché ricorrano determinate condizioni.

Inoltre agli iscritti alla Gestione speciale di previdenza spetta, ai sensi della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, la pensione di anzianità prima del raggiungimento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione richiesti dalle norme generali.

Per entrambi i suddetti trattamenti pensionistici agevolati è richiesto, tra l'altro, il requisito dello svolgimento di almeno 45 anni di lavoro in sotterraneo.

La legislazione citata, pur essendo apprezzabile per il fine sociale che si propone, ha peraltro manifestato nell'esperienza della sua applicazione alcune incongruenze e alcuni limiti, chiaramente avvertiti da tutti gli operatori sociali che si occupano del settore.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia anticipata è da porre in evidenza che restano esclusi da essa soggetti che, pur non avendo lavorato 15 anni in sotterraneo, sarebbero ugualmente meritevoli di una particolare tutela previdenziale.

Ci si riferisce in particolare da un lato a coloro che dopo aver lavorato 10 o 12 anni nel sottosuolo contraggono la silicosi o l'asbestosi e sono pertanto adibiti a lavori in esterno. Dall'altro a quei lavoratori che, pur operando in esterno, sono soggetti a rischi di malattia ugualmente gravi (basti ricordare l'idrargirismo, malattia degli addetti ai forni di distillazione del mercurio che sconvolge il sistema nervoso e, in certi casi, paralizza parti vitali dell'organismo).

Per quanto invece attiene alla pensione di anzianità è avvertita l'esigenza di introdurre una maggiore facilitazione per coloro che siano stati adibiti ai lavori in sotterraneo per almeno 25 anni. E' notorio in-

fatti che dopo 20-25 anni di sottosuolo la percentuale di silicosi aumenta notevolmente e le condizioni fisiche del soggetto decadono rapidamente. Una recente indagine sanitaria effettuata in Italia dimostra che l'età media della costituzione della rendita per inabilità dovuta a silicosi varia da 21 a 23 anni di lavoro. Con l'aumentata meccanizzazione mineraria, l'età media della costituzione della rendita è notevolmente diminuita e oggi varia dai 15-20 anni.

Questo dice l'urgenza di questa legge.

L'età media della morte a causa della silicosi si aggira sui 32 anni di permanenza in sottosuolo: un operaio pertanto che ha contratto la malattia dopo 24 anni di lavoro e continua a lavorare in ambiente silicotigeno non ha davanti a sé che 8 anni di vita!

E' per eliminare le incongruenze sopra lamentate che viene presentata questa proposta di legge. Essa infatti propone all'articolo 1 l'abolizione del requisito dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, attualmente prescritti per avere la pensione di vecchiaia anticipata.

Con l'articolo 2, invece, ferma restando la pensione di anzianità dopo 30 anni di contribuzione e di assicurazione per coloro che hanno lavorato 15 anni in sotterraneo, si vuole introdurre una ulteriore riduzione di 5 anni per coloro che sono stati adibiti a lavori in sottosuolo per almeno 25 anni.

Tale proposta non comporta, del resto, particolari oneri per la collettività, dal momento che attualmente l'INAIL sostiene il peso economico di una quota di inabilità per silicosi che aumenta notevolmente e rapidamente dopo 24-25 anni di lavoro in sottosuolo. La stessa industria mineraria sarebbe alleggerita dell'onere retributivo per gli operai che hanno una capacità di rendimento fortemente ridotta a causa della loro inabilità.

Per questi motivi si confida nell'approvazione da parte vostra, onorevoli colleghi, della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'articolo 9, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purché, alla data di presentazione della domanda, si verifichino le seguenti condizioni:

1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia dalle norme sull'assicurazione stessa;

2) abbiano compiuto il 55° anno di età, qualora abbiano prestato la loro opera in sotterraneo per almeno 15 anni, o il 50° anno di età se hanno prestato la loro opera in sotterraneo per almeno 25 anni;

3) siano cessati definitivamente dalla occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di ter-

zi in settori di attività diversi da quelli precedenti, con guadagno continuativo e normale ».

L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

Per i lavoratori di cui al comma precedente che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 25 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione dell'anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 10 anni.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento degli anni di lavoro in sotterraneo previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 30 giugno 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da applicarsi in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.

La pensione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo re-

stando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

Al compimento del 55° anno di età, per i lavoratori che siano stati addetti complessivamente per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo; o al 50° anno di età, per i lavoratori che siano stati addetti complessivamente per almeno 25 anni ai lavori in sotterraneo, l'interessato può ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità. Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.